

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

118° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 20 MARZO 1984

INDICE

Commissioni permanenti e Giunte

2 ^a - Giustizia	Pag.	3
5 ^a - Bilancio	»	6

CONVOCAZIONI	Pag.	8
------------------------	------	---

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 20 MARZO 1984

Presidenza del Presidente
VASSALLI

Intervengono il ministro del commercio con l'estero Capria e il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Cioce.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

« Revisione della legislazione valutaria » (316-Urgenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 7 marzo.

Prende la parola il senatore Gallo il quale prospetta l'opportunità, data la complessità dei profili che il provvedimento involge, di concentrare in un'unica seduta la conclusione del dibattito sul disegno di legge in titolo. Nel merito egli tiene poi a sottolineare l'esigenza che venga chiarito che le circostanze di eccezionalità le quali hanno presieduto alla emanazione della vigente legislazione valutaria non arrivano certo a configurare quest'ultima come eccezionale, con il conseguente venir meno del principio, nel caso di successione di legge, dell'applicazione della legge penale più favorevole.

Dopo che il Presidente ha dichiarato di condividere le proposte e le osservazioni testè avanzate dal relatore, segue l'intervento del senatore Russo.

L'oratore premette che a suo avviso il ricorso alle sanzioni penali nel settore valutario ha un senso solo in quanto si configuri come supporto ad una linea di politica economica.

Rileva poi che si può condividere il principio di graduale liberalizzazione del settore — da cui comunque implicitamente si

evidenziano, proprio per tale gradualità, le difficoltà tuttora sussistenti ad operare efficaci accertamenti in campo valutario — ed aggiunge che, in ogni caso, bisognerà arrivare a realizzare una disciplina penale valutaria pienamente autonoma.

Tale autonomia — spiega l'oratore — va intesa nel senso che le figure criminose contemplate non dovranno essere configurate nella sostanza quali sanzionamenti penali di fattispecie illecite amministrative, ma dovranno invece presentare ben evidenti gli elementi del tipo di dolo richiesto e del bene che vengono a tutelare.

È in tale prospettiva, osserva il senatore Russo, che andrà impostata la soluzione dei problemi determinati dalla configurazione come reato della esportazione clandestina e della costituzione di disponibilità all'estero per valori superiori « complessivamente » ai cento milioni, cui fa riferimento l'articolo 1 del disegno di legge. Ci si trova qui infatti, secondo l'oratore, davanti alla previsione che un complesso di singoli illeciti amministrativi possa poi trasformarsi in un reato. Ne segue che occorrerebbero precisi criteri per stabilire il momento di passaggio dall'illecito amministrativo al reato; criteri che non potrebbero essere certo quelli della mera discrezionalità attuale dell'accertamento da parte dell'autorità valutaria.

Affermato in proposito che occorrerebbe in ogni caso introdurre — come proposto nel corso della sua relazione dal senatore Gallo — un sistema di accertamenti computerizzati, tali da offrire il quadro complessivo di tutte le operazioni valutarie poste in essere, il senatore Russo rileva come ciò comunque non sarebbe sufficiente criterio di orientamento nella materia. Occorrerebbe altresì, a suo avviso, secondo quanto da lui premesso, chiarire qual è l'oggetto della tutela penale valutaria: se il monopolio dei cambi — con una conseguente impostazione in chiave essenzialmente sanzionatoria delle trasgressioni incidenti

ti su tale monopolio — ovvero gli interessi connessi alla tutela dell'economia nazionale.

La soluzione dell'accennata alternativa — conclude l'oratore — ha chiari effetti sull'inquadramento delle fattispecie penali valutarie. È infatti evidente, come, ad esempio, davanti al reato di costituzione indebita di disponibilità valutarie all'estero, dalla soluzione accolta derivino precise conclusioni in ordine al fatto che sia ricompresa (o meno) nell'ambito della fattispecie criminosa in oggetto la costituzione meramente provvisoria di tali disponibilità. Siffatta costituzione sarebbe da considerare rientrante nella richiamata fattispecie criminosa nel caso in cui si ritenesse che il bene tutelato dai reati valutari sia il monopolio dei cambi, ed al contrario estranea alle fattispecie, nel caso in cui il bene tutelato sia considerato l'economia nazionale (la quale certo danno effettivo non riceve da detta disponibilità).

Prende successivamente la parola il ministro Capria, il quale rileva come due profili in particolare siano finora emersi dal dibattito. Il primo attiene alla necessità di ancorare a più precisi riferimenti, anche di ordine temporale, le fattispecie penali di esportazione valutaria e costituzione indebita di disponibilità all'estero che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, si consumano quando anche « complessivamente » sia superato il limite di valore di cento milioni. Al riguardo egli non può che ribadire l'opinione, già espressa nella precedente seduta, secondo cui la sola individuazione di limiti temporali faciliterebbe l'elusione della sanzione penale; di guisa che risulterebbe miglior partito quello di far riferimento al procedimento amministrativo di accertamento dell'illecito e, in ispecie, al fatto che l'illecito in oggetto si prescrive in cinque anni.

Il secondo profilo accennato dal ministro Capria riguarda il fatto che il provvedimento punta, nel suo sforzo di liberalizzazione, a ridurre al massimo gli spazi di discrezionalità nella determinazione degli elementi costitutivi delle fattispecie penali valutarie. Nondimeno tali spazi non possono non sussistere in quanto il Governo deve ovviamen-

te farsi carico delle esigenze connesse al controllo dei fatti congiunturali. Si tratterà allora — conclude il ministro Capria — di trovare un giusto equilibrio tra tali esigenze e quella della certezza in campo penale. Punto di equilibrio che in una prima approssimazione potrebbe essere dato dalla utilizzazione di atti amministrativi di carattere esclusivamente generale per disciplinare gli spazi di discrezionalità da lasciare all'Esecutivo.

Il senatore Ricci, si riserva — dati anche i concomitanti assorbenti impegni dell'Assemblea — di intervenire diffusamente nel prosieguo della discussione. Tiene peraltro a sottolineare che anche i senatori comunisti avvertono le difficoltà che, dal punto di vista delle garanzie di certezza delle fattispecie penali, derivano dal passaggio dall'attuale regime valutario (fondato sul sistema generalizzato delle autorizzazioni) al nuovo regime di liberalizzazione.

Proprio in relazione a ciò egli offre una sua personale considerazione alla riflessione della Commissione, domandandosi se non converrebbe procedere al varo di una delega per quanto riguarda sia la riforma della disciplina valutaria sia la emanazione di nuove norme penali in materia, predisponendo nel contempo norme transitorie vevoli fino alla entrata in vigore dei decreti delegati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SULLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO ALLA SEDE REDIGENTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 63, 156 E 255

In relazione alla decisione adottata ieri di avanzare formale richiesta per il trasferimento alla sede redigente dei disegni di legge n. 63 (« Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori »), n. 156 (« Aumento della competenza civile del conciliatore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli interessi legali ») e n. 255 (« Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore »),

il senatore Ricci tiene a sottolineare che tuttora i senatori comunisti — di cui d'altronde ricorda l'attivo contributo dato, in sede ristretta, alla redazione del testo unificato per la parte dei menzionati disegni di legge attinente all'aumento della competenza civile del pretore e del conciliatore —, non hanno sciolto la riserva da loro in materia avanzata. Riserva che comunque sarà sciolta — egli annuncia — quanto prima.

Il senatore Ruffino prende atto di tale riserva il cui valore esclusivamente politico egli tiene comunque a sottolineare, non potendo essa incidere su una deliberazione della Commissione regolarmente presa, fra l'altro, con la partecipazione alla seduta anche di senatori del Gruppo comunista, che nulla hanno obiettato.

Prende altresì atto il presidente Vassalli.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5°)

MARTEDÌ 20 MARZO 1984

Presidenza del Presidente
FERRARI-AGGRADI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Nonne e per la sanità Romei.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA**Emendamenti relativi al disegno di legge:**

« Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza » (529)

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma settimo, del Regolamento)

(Esame e rinvio)

Il presidente Ferrari-Aggradi avverte che, ai sensi dell'articolo 100, comma settimo, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esprimersi sulle implicazioni finanziarie di una serie di emendamenti proposti dal Gruppo del MSI-Destra nazionale.

Il relatore Antonino Pagani, preliminarmente, fa presente che la Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge in sede referente, ha già respinto emendamenti identici alle proposte nn. 2.2 e 3.1 contenute nel fascicolo a stampa n. 4 del 19 marzo 1984 di emendamenti al decreto-legge in titolo. La prima proposta è sostitutiva di alcune parole, al primo comma dell'articolo 2, la seconda proposta è soppressiva dell'intero articolo 3. Fa poi presente che la Commissione ha altresì respinto, in sede referente, due emendamenti, rispettivamente di parte comunista e della Sinistra indipendente, sostanzialmente identici all'emendamento 2.3, in materia di determinazione dell'assegno integrativo in aggiunta agli asse-

gni familiari. Su tutti questi emendamenti egli ritiene che la Commissione non debba tornare ad esprimersi.

Parimenti ritiene che debba rimanere escluso dall'esame l'emendamento della Sinistra indipendente in materia di copertura finanziaria (4.0.1), sul quale l'Assemblea ha già assunto una specifica deliberazione contraria al rinvio della materia in Commissione.

Il senatore Bollini fa osservare, con una interruzione, che l'esame ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, deve limitarsi alla sola valutazione degli effetti finanziari. Il senatore Tarabini dal canto suo afferma che, essendo la Commissione bilancio competente anche per il merito, è implicito che il relatore possa, ove lo ritenga opportuno, aggiungere considerazioni che investano tale profilo. I senatori Mitrotti e Castiglione si dichiarano invece d'accordo con l'impostazione del senatore Bollini, dichiarando che l'esame della Commissione deve rigorosamente investire solo i profili di copertura.

Il presidente Ferrari-Aggradi, richiamandosi alle affermazioni fatte in apertura di seduta, osserva che l'esame deve investire essenzialmente le questioni di copertura, ma non si può precludere al relatore di svolgere, ove lo ritenga utile, anche considerazioni aggiuntive di merito.

Il relatore Pagani, riprendendo il suo intervento, si dichiara contrario, per le conseguenze di carattere finanziario, di spesa o di minore entrata, agli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.0.1, 3.0.2 e 4.1.

Il senatore Mitrotti dissente totalmente dalle considerazioni svolte dal relatore e lo invita ad un esame più puntuale degli emendamenti.

Il relatore ribadisce che le proprie considerazioni contrarie sono tutte fondate su questioni che attengono direttamente o indirettamente all'incidenza finanziaria degli emendamenti.

Il presidente Ferrari-Aggradi, prima che si apra il dibattito, chiede al Governo di fornire preliminarmente indicazioni più specifiche sulla valutazione degli oneri.

Il sottosegretario Nonne, nell'aderire alle conclusioni del relatore in ordine agli emendamenti del Gruppo del MSI-Destra nazionale, fa osservare che, in disparte da considerazioni che attengono al complesso della manovra di politica economica proposta dal Governo, tutti gli emendamenti, in modo diretto o indiretto, o provocano maggiori spese o comunque attenuano il significato finanziario delle proposte del Governo, con ripercussioni indirette a carico del bilancio.

Il senatore Massimo Riva chiede per quale motivo la Commissione non può esaminare nel merito l'emendamento di copertura 4.0.1 della Sinistra indipendente.

Il senatore Castiglione fa osservare che in realtà l'emendamento, pur essendo compreso nel fascicolo a stampa, non fa parte dell'ambito di questioni delle quali la Commissione è stata reinvestita ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento.

Il senatore Bollini ribadisce che il decreto è privo di copertura e che la questione sul piano del merito, anche se non può essere oggetto di esame in Commissione, rimane impregiudicata ai fini dell'ulteriore discussione in Assemblea.

Il senatore Mitrotti dichiara che in Aula si è equivocato sulla portata del richiamo al Regolamento sollevato dai senatori del MSI-DN in relazione all'articolo 92; tali richiami infatti, egli sottolinea, inerivano espressamente agli adempimenti di cui al comma settimo dell'articolo 100 del Regolamento; a suo avviso la Presidenza del

Senato avrebbe dovuto individuare espressamente quegli emendamenti che propongono problemi di nuovi o maggiori oneri. Dichiarata altresì che, data la sostanza delle proposte del Gruppo del MSI-DN, la Presidenza stessa avrebbe dovuto chiedere anche il parere della Commissione finanze e tesoro.

Il presidente Ferrari-Aggradi fa osservare che, per prassi consolidata, la Presidenza del Senato trasmette tutti gli emendamenti, proprio per consentire alla Commissione bilancio un esame, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, il più ampio e penetrante possibile; in questo caso inoltre tale prassi è doppiamente corretta dal momento che la 5ª Commissione è anche competente per il merito.

Il senatore Castiglione evidenzia il carattere immediato e sommario che deve avere il parere della 5ª Commissione ai sensi della richiamata norma regolamentare.

Il presidente Ferrari-Aggradi, a questo punto, fa presente che per la concomitanza dei lavori d'Aula è necessario sospendere la seduta, che potrà riprendere alle ore 13,30.

La seduta è sospesa alle ore 9,30 e viene ripresa alle ore 13,40.

Il presidente Ferrari-Aggradi propone che la Commissione proceda all'ulteriore esame degli emendamenti nel corso di altra seduta, una volta che siano pervenuti tutti gli emendamenti che saranno comunque presentati in Assemblea, in maniera tale da assicurarne una più organica trattazione.

Convieni la Commissione, ed il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

DIFESA (4ª)

Mercoledì 21 marzo 1984, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Integrazione dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente esercizio delle funzioni di presidente della Commissione unica nazionale di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare (434).
- Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed estensione di alcune norme della legge 26 ottobre 1971, n. 916 (538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 21 marzo 1984, ore 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla politica delle telecomunicazioni (*Seguito*): audizione dei rappresentanti della ITALCABLE.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- PACINI ed altri. — Legge-quadro per il servizio pubblico non di linea adibito al trasporto di persone (280).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 21 marzo 1984, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi (582) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- POLLIDORO ed altri. — Legge-quadro per l'artigianato (21).
- JERVOLINO RUSSO ed altri. — Legge-quadro per l'artigianato (48).
- SCEVAROLLI ed altri. — Legge-quadro per l'artigianato (213) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).
- CROLLALANZA ed altri. — Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (446).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini (236) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

**Commissione parlamentare
per le questioni regionali**

Mercoledì 21 marzo 1984, ore 14,30